COMUNE DI AIRASCA

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMITATO PER I GEMELLAGGI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/11/2005)

INDICE

INDICE	2
TITOLO I Disposizioni attuative del Comitato	3
Art. 1 Principi generali	
Art. 2 Istituzioni e finalità	
Art. 3 Risorse economiche	
Art.4 Rapporti Amministrazione – Comitato	3
Art. 5 Composizione	4
Art. 6 Coinvolgimento	4
Art. 7 Norma transitoria	4
Art. 8 Durata Comitato per i Gemellaggi	4
Art. 9 Cause di decadenza	4
Art. 10 Sedute ordinarie e straordinarie del Comitato per i Gemellaggi	5
Art. 11 Validità delle sedute del Comitato per i Gemellaggi	5
Art. 12 Convocazione dei Comitati e quorum deliberativi deliberativi	5
Art. 13 Luoghi di riunione	5
TITOLO II Disposizione per le attività di relazione	
Art. 14 Libero interscambio	5
Art. 15 Ospitalità Comitato gemellati	
Art. 16 Spese di soggiorno	6

TITOLO I Disposizioni attuative del Comitato

Art. 1 Principi generali

1. L'Amministrazione Comunale favorisce l'instaurazione di rapporti di gemellaggio con città affini di altre nazioni al fine di stabilire e sviluppare con le stesse legami di solidarietà come strumento di conoscenza e comprensione fra i popoli dell'Europa e del Mondo, sostegno e difesa della pace e dei principi di libertà, cooperazione e integrazione fra le culture e civiltà diverse attraverso l'interscambio di esperienze.

Art. 2 Istituzioni e finalità

- 1. È istituito nel Comune di Airasca il Comitato per i Gemellaggi, come previsto dalla deliberazione consiliare n° 51 del 8/10/2004 col compito di:
 - a) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Airasca con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale;
 - b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, sociale, sportivo, culturale, ecc..
- 2. Il Comitato non ha scopo di lucro

Art. 3 Risorse economiche

1. Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui agli artt. 1 e 2, il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa, sulla base del programma delle iniziative, concordato con il Comitato per i Gemellaggi, in tempo utile per il relativo inserimento nel Bilancio Comunale e comunque non oltre il 15 novembre.

Art.4 Rapporti Amministrazione – Comitato

- 1. Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti fondamentali del gemellaggio e che coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.
- 2. Il Comitato per i Gemellaggi, in quanto organismo propositivo, consultivo, partecipativo dell'Amministrazione Comunale, dovrà operare in maniera aperta alle diverse proposte e posizioni provenienti dalle variegate componenti che in esse si riconoscono.

Art. 5 Composizione

- 1. L'adesione al Comitato è riservata alle persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di Airasca.
- 2. Il Comitato risulta così composto:
 - a) il Sindaco o suo delegato che lo presiede;
 - b) due componenti rappresentanti il gruppo consiliare di maggioranza ed uno rappresentante ciascun gruppo consiliare di minoranza;
 - c) due rappresentanti i Commercianti di Airasca;
 - d) un rappresentante l'Istituto Comprensivo di Airasca;
 - e) i cittadini proponenti il gemellaggio;
 - f) un rappresentante per ogni associazione di Airasca.
- 3. Entro 20 giorni dalla pubblicazione di questa delibera dovranno essere nominati i componenti del Comitato per i Gemellaggi.

Art. 6 Coinvolgimento

1. Il Presidente del Comitato ha facoltà di invitare i cittadini che, per la loro formazione, lo possano coadiuvare per la gestione delle iniziative.

Art. 7 Norma transitoria

1. La composizione del Comitato può essere variata su richiesta della maggioranza dei componenti del medesimo.

Art. 8 Durata Comitato per i Gemellaggi

- 1. Il mandato dei componenti del Comitato per i gemellaggi termina quando decade l'Amministrazione Comunale e rimane in carica per le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato.
- 2. Il Comitato eleggerà tra i suoi membri:
 - a) un Vice-Presidente;
 - b) un segretario.

Art. 9 Cause di decadenza

- 1. La decadenza di uno o più componenti del Comitato per i Gemellaggi avverrà:
 - a) per dimissioni;
 - b) per assenze ingiustificate e reiterate (più di tre consecutive).

Art. 10 Sedute ordinarie e straordinarie del Comitato per i Gemellaggi

- L'Assemblea plenaria del Comitato si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 31 ottobre per proporre all'Amministrazione il programma concernente l'anno successivo ed entro il 30 maggio per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.
- 2. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chieda un terzo dei membri del Comitato.
- 3. Tutte le sedute sono pubbliche e chiunque potrà partecipare per eventuali proposte che saranno esaminate esclusivamente dal Comitato

Art. 11 Validità delle sedute del Comitato per i Gemellaggi

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza del 50% più 1 dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 12 Convocazione dei Comitati e quorum deliberativi

- Le convocazioni del Comitato per i Gemellaggi, con relativo ordine del giorno, dovranno essere in forma scritta mediante recapito o comunicazione telematica con preavviso di almeno tre giorni.
- 2. Tutte le decisioni, in seno al collegio, saranno prese dalla maggioranza dei presenti; nella eventualità di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13 Luoghi di riunione

1. Il Comitato per i Gemellaggi si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Di ogni seduta il Segretario redigerà un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale sarà depositato in Municipio presso l'ufficio competente. Il comitato potrà disporre di tutto quanto necessario per svolgere le sue attività.

TITOLO II Disposizione per le attività di relazione

Art. 14 Libero interscambio

1. Il Comitato per i Gemellaggi rappresenta la base e l'opportunità di conoscenza della vita quotidiana dei cittadini di altri paesi europei ed extra europei, di parlare con loro e

scambiarsi esperienze, sviluppare progetti comuni su aspetti di interesse comune come l'integrazione locale, l'ambiente, lo sviluppo economico e le differenze culturali e pertanto sensibilizza e favorisce il libero interscambio anche di soli individui o famiglie.

Art. 15 Ospitalità Comitato gemellati

 Sarà compito del Comitato elaborare ed aggiornare un elenco delle famiglie disposte ad ospitare i rappresentanti del paese gemellato e valutare le effettive condizioni di ospitalità. Nell'evenienza di rescissione dell'impegno assunto da qualche famiglia o di insufficienti alloggi, il Comitato adotterà tutte le necessarie iniziative per non compromettere il buon svolgimento del soggiorno.

Art. 16 Spese di soggiorno

1. Le spese dell'alloggio, i pasti ed eventuali regali non contemplati nell'ambito delle uscite ufficiali saranno a carico delle singole famiglie ospitanti. Le spese di viaggio e quant'altro non contemplato nell'ufficialità delle cerimonie o nel regolamento del paese ospitante, in occasione di visite ufficiali, sono a carico dei singoli visitatori.